

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI POSTI RISERVATI AI DIPENDENTI DI ROMA
CAPITALE PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
"SOCIETA' IN MUTAMENTO: POLITICHE, DIRITTI, SICUREZZA"
XXXVIII CICLO, A.A. 2022/23

T R A

L'Università degli Studi della Tuscia, codice fiscale n.80029030568, rappresentata dal Rettore pro-tempore nella persona del Prof. Stefano Ubertini, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi della Tuscia (di seguito denominata Università), via S. Maria in Gradi n. 4 – 00100 Viterbo

E

ROMA CAPITALE, C.F. 0238750586 e P.I. 01057861005, con sede in Roma, nella persona della dott.ssa Adele Tramontano, nata a Napoli il 14/05/1971, in qualità di Direttore della Scuola di Formazione Capitolina, domiciliata per la carica presso la sede amministrativa della Scuola di Formazione Capitolina, via Ostiense 131 L, 00154 – Roma – indirizzo PEC protocollo.scuolaformazionecapitolina@pec.comune.roma.it (di seguito denominata Ente)

P R E M E S S O

- che tra Roma Capitale – Scuola di Formazione Capitolina ed Università degli Studi della Tuscia è stato stipulato in data 15/19 giugno 2021 un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la collaborazione tra le Parti al fine di offrire nuove opportunità di promuovere il sapere scientifico nel territorio e tra i dipendenti di Roma Capitale attraverso, tra l'altro "lo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune, anche mediante l'attivazione dei c.d. "dottorati comunali"";
- che l'Ente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Politiche, Diritti e Sicurezza anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore;
- che l'Università degli Studi della Tuscia attiverà il Corso di Dottorato di Ricerca in "Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza" per il triennio accademico 2022/2023 – 2024/2025, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- la normativa vigente in materia (DD.MM. nn. 226/2021 e 301/2022) permette alle Università di stipulare convenzioni per l'attivazione di un dottorato con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche impegnati in attività di elevata qualificazione, con mantenimento del trattamento stipendiale, destinando una quota dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di dottorato ai dipendenti a seguito del superamento della relativa selezione;
- che questa modalità di collaborazione con l'Università, permette all'Ente di formare, attraverso un percorso di dottorato, i propri dipendenti, sviluppando attività di formazione congiunte e lavorando a tematiche di ricerca di interesse comune nell'ambito di un piano formativo individuale che stabilisca il programma, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e la ripartizione dell'impegno del dipendente;

CONDIVISO

l'obiettivo di offrire nuove opportunità di promuovere il sapere scientifico nel territorio e tra i dipendenti di Roma Capitale attraverso lo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune;

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - L'Università si impegna, relativamente al 38° ciclo, a.a. 2022/23, ad aggiungere n. 2 posti a quelli banditi per il Dottorato di Ricerca in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza sui seguenti ambiti di ricerca:

- 1) "Compliance di Roma Capitale in materia di antiriciclaggio";
- 2) "Rapporti tra Roma Capitale e gli Enti del Terzo Settore".

Tali posti, ai sensi di quanto stabilito, saranno assegnati ai dipendenti dell'Ente ammessi al corso di Dottorato di Ricerca in "Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza" a seguito di superamento della relativa selezione, utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al 38° ciclo, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi.

Lo stipendio dei dipendenti è considerato dalla normativa vigente equivalente ad una borsa di dottorato e concorre al computo delle borse di studio messe a bando.

Alla conclusione delle procedure concorsuali, l'Università avrà cura di comunicare all'Ente Roma Capitale i risultati delle procedure medesime.

Art. 2 - L'attività dei dottorandi sarà svolta in condivisione con l'attività lavorativa, come concordato tra l'Ente, il Coordinatore del corso di Dottorato e il tutor universitario. La ripartizione dell'impegno complessivo dei dipendenti sarà concordata all'esito delle procedure concorsuali e formalizzata con successivo accordo che sarà sottoscritto dalle parti.

In particolare, il progetto formativo consisterà nello svolgimento, sotto la guida di un tutor, del progetto di ricerca tra quelli indicati all'art. 1 e in attività didattiche e formative complementari all'attività di ricerca, ivi comprese attività trasversali quali il perfezionamento linguistico e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali.

Lo svolgimento del progetto di ricerca di cui all'art. 1 costituirà l'attività di training e di ricerca, ed avverrà in sinergia tra l'Università e l'Ente in modo da garantire la formazione di ciascun dottorando su tematiche innovative e con metodologie avanzate, e l'acquisizione di skills specifiche trasferibili nell'ambito professionale.

Art. 3 - Nel corso degli studi i dottorandi sviluppano la capacità di gestire e fare ricerca e acquisiscono competenze di frontiera immediatamente trasferibili sul campo. Alla fine del percorso conseguono il titolo di Dottore di Ricerca in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza.

I dottorandi potranno svolgere visite di studio e ricerca presso Istituzioni nazionali e internazionali riconosciute, con i quali le parti intrattengono rapporti di collaborazione, in conformità con il programma formativo e di sviluppo delle ricerche, secondo quanto concordato dai Tutor e in accordo con il Collegio dei Docenti.

Le spese connesse a tali visite di studio e di ricerca sono a carico dell'Ente e saranno coperte dal budget di cui all'art. 9, c. 4 del D.M. 226/2022, il cui importo minimo è di € 1.624,30 annue per ciascun dottorato a partire dal primo anno di dottorato; tale budget è accantonato dall'Ente a valere sui propri stanziamenti di bilancio e versato, su richiesta dell'Università, nella misura autorizzata dal Collegio dei Docenti mediante accredito sul conto di tesoreria dell'Ateneo n. 0037046.

Art. 4 - In attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli, e con riferimento all'art. 10 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, l'Ente si impegna a versare con regolarità lo stipendio ai propri dipendenti, per tutti e tre gli anni della durata legale del corso di Dottorato di Ricerca.

A tale fine l'Università si obbliga a prevedere nel bando di concorso per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca l'esclusione per i dipendenti di Roma Capitale ammessi, della possibilità di fruire del collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476, in quanto

incompatibile con le esigenze dell'amministrazione e con le finalità dei progetti di ricerca, nonché a prevedere nella modulistica per la presentazione della domanda l'esplicita conoscenza ed accettazione di tale esclusione e della decadenza dal dottorato in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente

Art. 5 - Il coordinamento delle attività di formazione e di ricerca tra le parti è assicurato dalla partecipazione di un rappresentante dell'Ente in qualità di membro del Collegio dei Docenti.

Art. 6 - Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il posto riservato al personale di Roma Capitale non venga assegnato nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione per il 38° ciclo del corso di Dottorato di Ricerca, l'Ente potrà proporre lo slittamento dello stesso al ciclo successivo.

Art. 7 - Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei Corsi di Dottorato ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti ai suddetti Corsi, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare al D.M. 14/12/2021, n. 226, al Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con il Decreto Rettorale n. 101/2022 del 01/03/2022 e al bando di concorso.

Art. 8 - Le Parti si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il personale delle parti ed i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

Art 9 – Per le attività svolte dal dottorando nelle sedi universitarie, l'Università garantisce al dottorando la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Per le attività svolte dal dottorando al di fuori delle sedi dell'Università, l'Ente garantisce al dottorando la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile alle condizioni del proprio personale.

Art. 10 - La proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca svolta dal dottorando in collaborazione con il supervisore e con altro personale universitario spetta a entrambe le Parti, in proporzione al contributo fornito dal personale di ciascuna delle Parti.

Qualora i risultati della ricerca condivisi siano brevettabili, le Parti disciplineranno con un accordo separato l'eventuale gestione in comune dei diritti di proprietà industriale.

Art. 11 - Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 12 - La durata dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del DM n.226 del 14 dicembre 2021, è di 5 anni a decorrere dall'a.a. 2022/2023, fermo restando che i posti oggetto del presente accordo sono due, a valere sul 38° ciclo, a.a. 2022/2023. All'inizio di ogni successivo ciclo l'Ente si riserva la facoltà di proporre all'Università una quota dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di dottorato ai propri dipendenti, anche ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo.

Art. 13 - Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o in ordine alla validità del presente Accordo. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno differite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14 - Il presente Accordo, sottoscritto in forma elettronica, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine e sarà registrato in caso d'uso. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Università in modalità virtuale, giusta l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo prot. 30772 del 20/04/2022. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore
Prof. Stefano Ubertini

Roma Capitale
la Direttrice della
Scuola di Formazione Capitolina
Dott.ssa Adele Tramontano